

NOTE ESPLICATIVE PER LO SCIoglimento DI STRUTTURE AVIS CHE HANNO CESSATO L'ATTIVITA'

1. RIFERIMENTI STATUTARI

Gli articoli statutari che disciplinano l'estinzione o lo scioglimento di una Struttura AVIS, sono il n. 22 per la Nazionale, il n. 19 per le Regionali, il n. 18 per le Provinciali, il n. 16 per le Comunali e il n. 15 per le Avis di Base.

In esse, in maniera pressoché analoga, si prescrive che:

a- lo scioglimento della Struttura può avvenire per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo (con voto favorevole di almeno i 3/4 dei suoi componenti);

b- i beni residui, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, sono devoluti alla Struttura superiore (o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe).

Dagli Statuti si evince che non si può prescindere dalla convocazione di un'Assemblea straordinaria che deliberi, con maggioranza qualificata, lo scioglimento della propria Struttura. Tale compito spetta al Presidente uscente della Sezione da sciogliere (comunque in carica in regime di prorogatio, ai sensi del codice civile, e perciò nel pieno delle sue responsabilità), eventualmente (ed opportunamente) con l'ausilio della Segreteria Provinciale.

In definitiva, la Struttura (che ha una sua autonomia giuridica) non può essere formalmente sciolta dalla Struttura superiore, ma soltanto dai soci che ne costituiscono l'essenza.

2. PROCEDURE DA ADOTTARE

L'inesistenza, di fatto, di una Sezione Avis (Comunale o di Base) deve essere formalizzata al più presto, sia per non disperdere il patrimonio dei donatori iscritti, sia per evitare un costo inutile in riferimento alle quote spettanti all'AVIS Nazionale per

gli iscritti persone giuridiche, sia per evitare il rischio di rendere irreperibili beni mobili e immobili, per i quali vi sono evidenti responsabilità di ordine legale.

In mancanza di iniziativa presa dal Presidente della Sezione è bene che la Struttura superiore (Avis Provinciale) si attivi in tal senso, procedendo in linea di massima con le seguenti modalità:

a- Qualora possibile (in presenza cioè di un Consiglio Direttivo convocabile almeno per i 3/4 dei suoi componenti) si può seguire la procedura prevista dallo Statuto: il Presidente in carica riunisce il Consiglio per deliberare la proposta di scioglimento, la determinazione dell'attuale stato patrimoniale e la convocazione dell'Assemblea straordinaria (valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti).

L'Assemblea deciderà dello scioglimento (con voto favorevole dei 3/4 dei soci), delibererà di devolvere il patrimonio residuo alla Struttura superiore (o ad altra organizzazione come sopra detto) e darà indicazioni ai soci donatori per il loro trasferimento ad altra Sezione Comunale o di Base.

b- Nell'impossibilità di far riunire il Consiglio Direttivo, il Presidente in carica deve convocare tutti i soci che risultano iscritti nella sua Sezione, per un'Assemblea (valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti) che decida dello scioglimento (con voto favorevole dei 3/4 dei soci) e dia indicazione della nuova Sezione cui i soci dovranno iscriversi per continuare ad essere volontari dell'Associazione.

Il patrimonio residuo (risultante quanto meno dall'ultimo bilancio regolarmente approvato) verrà devoluto, con delibera dell'Assemblea, alla Struttura superiore (o ad altra organizzazione come sopra detto).

c- In tutti i casi dovrà porsi molta attenzione al patrimonio residuo, che consiste in tutti i beni mobili ed immobili assegnati ed intestati alla Struttura. Tali beni, una volta acquisiti dalla Struttura superiore, dovranno risultare nel suo bilancio consuntivo annuale.

d- In tutti i casi dovranno essere interpellati (direttamente o tramite la Struttura di Raccolta di riferimento) i soci donatori che non abbiano partecipato all'Assemblea per il loro trasferimento ad altra Sezione, dandone un'indicazione di massima (da non considerare vincolante essendo libera scelta di ogni singolo donatore).

e- Il provvedimento di scioglimento di una Struttura Comunale o di Base dovrà essere comunicato tempestivamente alla Segreteria Regionale che provvederà a trasmetterlo all'AVIS Nazionale.